
RENTRI Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

A seguito del recepimento del [Circular Economy Package \(CEP\)](#), viene eliminato il SISTRI dalla normativa primaria. Questo in particolare con la riforma dell'art.188-bis del [D.Lgs. 152/2006](#), operata per tramite del [D.Lgs. 116/2020](#).

Sono quindi poste le basi per la successiva realizzazione di un **nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti**; il sistema è basato su un dispositivo hardware denominativo **Registro Elettronico Nazionale (REN)**. Da cui l'appellativo [RENTRI \(Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti\)](#) dato al nuovo progetto, che vedrà la luce dopo il positivo riscontro ad un periodo di sperimentazione, avviato nel giugno 2021.

Con il [D.L. 135/2018](#) nasce il c.d. "Registro elettronico".

Che cos'è

Con la L. 12/2019, al comma 3, si prevede la creazione del c.d. "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti". Contrariamente al SISTRI, sarà il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) a gestire il sistema.

Chi è obbligato

Il Legislatore prevede, fra i soggetti obbligati all'iscrizione ad esso:

- enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Un insieme decisamente più ampio rispetto a quello della platea dei soggetti obbligati al c.d. "cartaceo".

Modalità e adempimenti

Mediante opportuno Decreto, che sancirà l'avviamento del nuovo sistema, si definiranno:

- modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale;
- modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva

partecipazione di tutti gli operatori.

Fino alla data di piena operatività del Registro elettronico nazionale l'unico modello di tracciamento è quindi rappresentato da quello "cartaceo".

Vantaggi

La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve una serie di funzioni. Tra queste:

- consentire la trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
 - ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
 - ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità;
 - garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
 - consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare e dell'individuazione dei fabbisogni impiantistici;
 - modificare il sistema sanzionatorio.

Come sarà regolamentato il RENTRI

Il **RENTRI** si basa su procedure e strumenti di tracciabilità di cui al "**Registro elettronico nazionale**" e avrà il supporto tecnico operativo **dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)**.

Dovrà essere quindi disciplinato mediante uno o più atti regolamentari che andranno a regolamentare:

- aspetti riguardanti organizzazione e funzionamento dello stesso;
- nuovi tracciati record di registri e formulari;
- operazioni relative alla loro compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale;
- modalità di iscrizione al sistema da parte dei soggetti passivi;
- sistema per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti. Questo al fine di consentire l'interoperabilità con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce.

E' previsto un periodo di sperimentazione, preliminare all'attuazione vera e propria, caratterizzata, all'insegna della sostenibilità economico-finanziaria e dalla semplificazione amministrativa.

Come è articolato il RENTRI, Registro elettronico nazionale

Materialmente il Registro sarà ospitato presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, ed articolato in due sezioni:

- **anagrafica**: riporta i dati relativi ai soggetti iscritti e, soprattutto quelli relativi alle informazioni riguardanti le specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- **tracciabilità**: riporta i dati veri e propri riferibili al ciclo di vita compiuto e tracciato mediante il sistema.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 08 Mag, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3 (3 votes)

Rate
